

Questioni relative al rilascio di un provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale relativo a un progetto di impianto fotovoltaico

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 27 settembre 2023, n. 1151 - Ciliberti, pres. ed est. - TEP Renewables (Foggia 4 PV) S.r.l. (avv.ti Sticchi Damiani e Chiatante) c. Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed a. (Avv. distr. Stato).

Ambiente - Rilascio del provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale relativo a un progetto di impianto fotovoltaico - Area non interessata da colture di pregio e lontana da vincoli paesaggistici ed elementi della Rete Natura 2000.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

I - In relazione a un progetto di impianto agri-voltaico localizzato nel Comune di Foggia, di potenza pari a 90 MW, la ricorrente società presentava in data 7.9.2021 istanza di avvio del procedimento ministeriale di VIA, ai sensi degli artt. 23 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006.

Il competente Ministero dell'ambiente (MASE) pubblicava il progetto sul portale istituzionale e, in data 10.2.2022, comunicava la procedibilità dell'istanza, inviando a tutte le Amministrazioni interessate l'avvenuta pubblicazione della documentazione.

A seguito di richieste formulate dal Ministero della Cultura (MiC), in data 13.6.2022 la ricorrente trasmetteva la documentazione integrativa richiesta.

Nel corso della fase di consultazione pubblica, avviata ai sensi dell'art. 24 T.U.A., non pervenivano osservazioni né pareri da parte di soggetti o enti potenzialmente interessati dal progetto.

All'esito dell'istruttoria, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC rendeva il parere n. 60 del 16.9.2022, recante giudizio favorevole di compatibilità ambientale del Progetto nel quale si prendeva atto che la ricorrente società aveva scelto un'area "non interessata da colture di pregio e lontana da vincoli paesaggistici ed elementi della Rete Natura 2000", né qualificata come inidonea dalla normativa regionale.

A seguito del parere favorevole della Commissione, in data 28.10.2022 il Ministero rendeva il proprio parere tecnico istruttorio prot. n. 5078, contrario alla realizzazione del progetto.

Al fine di consentire la conclusione dell'iter autorizzativo in linea con i principi di semplificazione amministrativa e massima diffusione delle fonti rinnovabili, in data 17.11.2022, la ricorrente società trasmetteva le proprie osservazioni, corredate da documenti, con le quali evidenziava che il progetto era localizzato in area idonea con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 199/2021, il MASE avrebbe potuto rilasciare la VIA indipendentemente dal parere negativo del MiC.

Senonché, a seguito della consultazione del portale istituzionale del MASE, avvenuta in data 30.12.2022, la ricorrente apprendeva che il procedimento era "in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri", ancorché il contrasto fosse superabile dal MASE senza deferire la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In pari data, la ricorrente formalizzava un'istanza di accesso agli atti, chiedendo l'ostensione "di ogni atto, parere, provvedimento con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ovvero il Ministero della Cultura abbia affermato, accertato o rilevato che le aree di installazione dell'impianto non rientrino tra quelle qualificate ex lege idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021".

Con nota del 23.1.2023, il MASE riscontrava l'istanza di accesso, trasmettendo la nota del 15.11.2022 prot. n. 5694 con cui il Ministero della Cultura aveva affermato che il Progetto era localizzato in area non idonea, interferendo con alcuni tratturi e con un sito archeologico.

La ricorrente insorge, con il ricorso introduttivo, notificato e depositato il 23 febbraio 2023, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) idoneità dell'area di progetto e illegittimità degli atti del Ministero della Cultura; violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003; violazione e falsa applicazione della legge n. 400/1988; violazione e falsa applicazione del D.L. n. 17/2022; violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.2010; violazione del D.Lgs. n. 152/2006; violazione della Direttiva 2001/77/CE, della Direttiva 2009/28/CE, della Direttiva 2018/2001/UE e del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili; violazione dell'art. 11 TUE e del principio di integrazione delle tutele; violazione del Regolamento U.E. 2577/2022; violazione dell'art. 9 Cost.; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 199/2021; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 42/2004; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell'azione amministrativa; travisamento dei presupposti di

fatto e di diritto; 2) in via subordinata, sulla natura e sugli effetti dei decreti di vincolo e sulla degradazione del vincolo in base alla normativa regionale e comunale, violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003; violazione e falsa applicazione della legge n. 400/1988; violazione e falsa applicazione del D.L. n. 17/2022; violazione e falsa applicazione della L.R. n. 4/2013; violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.2010; violazione del D.Lgs. n. 152/2006; violazione della Direttiva 2001/77/CE, della Direttiva 2009/28/CE, della Direttiva 2018/2001/UE e del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili; violazione dell'art. 11 TUE e del principio di integrazione delle tutele; violazione del Regolamento UE 2577/2022; violazione dell'art. 9 Cost.; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 199/2021; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 42/2004; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell'azione amministrativa; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; 3) sempre in via subordinata, illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati in ragione dell'insussistenza delle ragioni di tutela; violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003; violazione e falsa applicazione della legge n. 400/1988; violazione e falsa applicazione del D.L. n. 17/2022; violazione del D.Lgs. n. 152/2006; violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.2010; violazione della Direttiva 2001/77/CE, della Direttiva 2009/28/CE, della Direttiva 2018/2001/UE e del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili; violazione dell'art. 11 TUE e del principio di integrazione delle tutele; violazione del Regolamento UE 2577/2022; violazione dell'art. 9 Cost.; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 199/2021; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 42/2004; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell'azione amministrativa; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; 4) conseguente illegittimità del provvedimento di deferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e condanna del MASE al rilascio della VIA; 5) in via di estremo subordine, difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento del MASE; violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003; violazione e falsa applicazione della legge n. 400/1988; violazione e falsa applicazione del D.L. n. 17/2022; violazione del D.Lgs. n. 152/2006; violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.2010; violazione della Direttiva 2001/77/CE, della Direttiva 2009/28/CE, della Direttiva 2018/2001/UE e del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili; violazione dell'art. 11 TUE e del principio di integrazione delle tutele; violazione del Regolamento UE 2577/2022; violazione dell'art. 9 Cost.; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 199/2021; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 42/2004; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell'azione amministrativa; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

Si costituiscono i Ministeri intimati per resistere nel giudizio. Deducono irricevibilità, inammissibilità e infondatezza del ricorso.

Con successiva memoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Con i motivi aggiunti del 29.06.2023, la ricorrente chiede poi l'annullamento della nota prot. 26440 del 6 dicembre 2022 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha presentato istanza di rimessione ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c-bis della legge n. 400 del 1988 in relazione al *"progetto per la realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico di potenza pari a 90 MW collegato alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Foggia"*.

Deduce le seguenti censure di diritto: 1) idoneità dell'area di progetto e illegittimità degli atti del Ministero della Cultura, violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003; violazione e falsa applicazione della legge n. 400/1988; violazione e falsa applicazione del D.L. n. 17/2022; violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.2010; violazione del D.Lgs. n. 152/2006; violazione della Direttiva 2001/77/CE, della Direttiva 2009/28/CE, della Direttiva 2018/2001/UE e del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili; violazione dell'art. 11 TUE e del principio di integrazione delle tutele; violazione del Regolamento UE 2577/2022; violazione dell'art. 9 Cost.; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 199/2021; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 42/2004; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell'azione amministrativa; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; 2) in via subordinata, sulla natura e sugli effetti dei decreti di vincolo e sulla degradazione del vincolo in base alla normativa regionale e comunale, violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003; violazione e falsa applicazione della legge n. 400/1988; violazione e falsa applicazione del D.L. n. 17/2022; violazione e falsa applicazione della L.R. n. 4/2013; violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.2010; violazione del D.Lgs. n. 152/2006; violazione della Direttiva 2001/77/CE, della Direttiva 2009/28/CE, della Direttiva 2018/2001/UE e del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili; violazione dell'art. 11 TUE e del principio di integrazione delle tutele; violazione del Regolamento UE 2577/2022; violazione dell'art. 9 Cost.; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 199/2021; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 42/2004; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell'azione amministrativa; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; 3) in via subordinata, illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati in ragione dell'insussistenza delle ragioni di tutela; violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003; violazione e falsa applicazione della legge n. 400/1988; violazione e falsa applicazione del D.L. n. 17/2022; violazione del D.Lgs. n. 152/2006; violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.2010; violazione della Direttiva 2001/77/CE, della Direttiva 2009/28/CE, della Direttiva 2018/2001/UE e del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili; violazione dell'art. 11 TUE e del principio di integrazione delle tutele; violazione del Regolamento UE 2577/2022; violazione dell'art. 9 Cost.; violazione e falsa

applicazione del D.Lgs. n. 199/2021; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 42/2004; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell'azione amministrativa; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; 4) conseguente illegittimità del provvedimento di deferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e condanna del MASE al rilascio della VIA; 5) in via di estremo subordine, difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento del MASE; violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003; violazione e falsa applicazione della legge n. 400/1988; violazione e falsa applicazione del D.L. n. 17/2022; violazione del D.Lgs. n. 152/2006; violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.2010; violazione della Direttiva 2001/77/CE, della Direttiva 2009/28/CE, della Direttiva 2018/2001/UE e del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili; violazione dell'art. 11 TUE e del principio di integrazione delle tutele; violazione del Regolamento UE 2577/2022; violazione dell'art. 9 Cost.; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 199/2021; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 42/2004; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell'azione amministrativa; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

All'udienza pubblica del 26 settembre 2023, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.

III – Invero, i tratturi pugliesi sono sottoposti alla tutela di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, nonché al D.M. 15/06/1976 (modificato e integrato dal D.M. 20/03/1980 e dal D.M. 22/12/1993), con previsione di specifiche prescrizioni.

La ricorrente sostiene che i tratturi con i quali l'impianto di progetto interferisce *“in realtà non sono più tali e... comunque non sono vincoli rilevanti”*.

La decretazione del vincolo attinente al sistema dei tratturi identifica il detto sistema come *“il più importante monumento della storia economico e sociale di quei territori interessati dalle migrazioni stagionali degli armenti, tra pascoli montani e pascoli di pianura, le quali hanno reso in passato interdipendente e complementare l'economia dell'Appennino Abruzzese - Molisano e delle pianure apule”*, sottoponendolo alla vigilanza del Ministero della Cultura, che la esercita tramite gli uffici territorialmente competenti.

Ciò è avvenuto nel caso in specie, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale in cui il MiC, Autorità concertante, ha espresso il proprio parere tecnico-istruttorio, ritenendo che il progetto, per come proposto, oltre alle incidenze dirette sul sistema dei tratturi, generasse impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, così per come definiti dal D.Lgs. n. 152/2006.

Il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative concernenti il demanio armentizio, ha comportato che lo Stato non ha più legiferato in materia ma sono state emanate leggi regionali; in particolare, nel caso della Regione Puglia, si tratta delle leggi regionali 9 giugno 1980, n. 67 (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della soppressa opera nazionale dei combattenti) e 15 febbraio 1985, n. 5 (modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1980, n. 67 - Alienazione terreni demanio armentizio regionale).

L'articolo 1 della L.R. n. 67/1980 stabilisce che *“i tratturi di Puglia, in quanto direttamente strumentali alle funzioni amministrative concernenti il demanio armentizio trasferito alla Regione, costituiscono demanio pubblico della Regione”*.

Stando alla ricostruzione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 388 dell'11.10.2005, sopravvive una competenza tutoria della Soprintendenza statale, i cui pareri non possono essere disattesi. Persino la costruzione di opere pubbliche e di pubblico interesse da parte di enti pubblici, è subordinata al parere favorevole della Soprintendenza, alla quale spetta il potere di impedirla, qualora ne possa venir compromessa la consistenza originaria del tratturo.

Ne consegue che i tratturi, in quanto beni tutelati per la loro valenza storico-culturale, sono da ricomprendersi nella Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e - considerato quanto disposto dall'art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.L. n. 199/2021 - l'impianto e le opere di connessione interferenti con la fascia di rispetto dei tratturi non possono essere considerati come ricompresi in area idonea.

Nello specifico, l'impianto oggetto di contenzioso rientra all'interno dell'area di rispetto del Regio Tratturo Celano-Foggia, l'elettrodotto di connessione interferisce con il Regio Tratturo Celano-Foggia e con il Regio Tratturo Aquila-Foggia e termina all'interno dell'area di rispetto del sito archeologico di Arpi.

Per quanto sopra, è da ritenersi inattendibile l'affermazione della ricorrente, secondo cui *“la presenza di tali elementi non preclude di qualificare l'area di progetto come idonea”*.

Il riconoscimento dei Tratturi di Puglia, operato dapprima con il succitato Decreto Ministeriale che identifica i tratturi quali *“beni di notevole interesse storico e archeologico”*, con la conseguente sottoposizione a vincolo ai sensi della L. n. 1089/1939, è andato consolidatosi nel tempo tramite la predisposizione dei *“Piani Comunali dei Tratturi”*, quali strumenti di pianificazione finalizzati a definire la destinazione d'uso delle aree tratturali.

Nel caso in specie, si deve evidenziare che, a suo tempo, il Comune di Foggia ha predisposto il Piano comunale dei Tratturi (P.C.T.), redatto in linea con quanto disposto dall'art. 2 della L.R. n. 29 del 23 dicembre 2003, e nel rispetto delle *“Linee guida per la redazione dei piani comunali dei tratturi”* emanate dalla Regione Puglia - settore Demanio e Patrimonio, Ufficio Parco Tratturi.

Il P.C.T. interessa tutte le aree tratturali comprese nel territorio comunale di Foggia, in particolare i tratturi Aquila - Foggia,

Celano — Foggia, Foggia Campoloto, Foggia — Ofanto oltre a tutti i tratturelli e disciplina le predette aree secondo le disposizioni di specifiche Norme tecniche di attuazione.

Non trova pieno riscontro in fatto quanto affermato dalla ricorrente che cioè *"l'errore istruttorio commesso dal Ministero della Cultura è stato quello di considerare i tratturi alla stregua di beni culturali quando in realtà... sono qualificati dallo stesso PPTR della Regione Puglia come ulteriori contesti paesaggistici e come beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del codice"*.

Al riguardo, si deve osservare che il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015, prevede, tra gli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), la Stratificazione insediativa dei Siti storici culturali della Rete dei Tratturi, i cui allineamenti sono stati ricavati prevalentemente sulla base dei fogli di mappa del Catasto d'impianto.

L'incrocio dei tracciati ottenuti dalle planimetrie catastali d'impianto con quelli riportati nei Piani di alienazione approvati con decreti ministeriali porta alla necessità di un allineamento delle informazioni in possesso della Regione che non si limita all'identificazione dei Tratturi come Ulteriori Contesti Paesaggistici.

La ricorrente nel richiamare il PPTR non tiene conto delle disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) quale, elaborato costitutivo del PPTR.

In particolare, le NTA del PPTR, all'articolo 76 recante *"Definizione degli ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative"*, precisa al punto 2), *Testimonianze della stratificazione insediativa*, lett. b), quanto segue: *"le aree appartenenti alla rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori in quanto monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca. Tali tratturi sono classificati in reintegrati o non reintegrati come indicato nella Carta redatta a cura del Commissariato per il reintegro dei Tratturi di Foggia del 1959. Nelle more dell'approvazione del Quadro di assetto regionale, di cui alla LR n. 4 del 5.2.2013, i piani ed i progetti che interessano le parti di tratturo sottoposte a vincolo ai sensi della Parte II e III del Codice dovranno acquisire le autorizzazioni previste dagli artt. 21 e 146 dello stesso Codice. A norma dell'art. 7 co. 4 della LR n. 4 del 5.2.2013, Il Quadro di assetto regionale aggiorna le cognizioni del Piano Paesaggistico Regionale per quanta di competenza"*.

Pertanto, la definizione dei Tratturi, non si limita alla sola indicazione di Ulteriori Contesti Paesaggistici, in quanto i Tratturi medesimi sono riconosciuti come vere e proprie testimonianze della stratificazione insediativa e monumento della storia economica e locale del territorio pugliese.

Inoltre, le NTA del PPTR, all'articolo 78 recante *"Direttive per le componenti culturali e insediative"*, al comma 5, dispone quanto segue: *"Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi, previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio"*.

Rispetto a quanto prescritto dalle NTA, il MiC ha valutato che l'intervento proposto dalla ricorrente società avrebbe pregiudicato l'integrità visuale del sistema tratturale, mettendone a rischio la relativa conservazione, anche rispetto alle interferenze dovute dalle opere di connessione incidenti con la rete tratturale.

Si deve poi evidenziare che la Regione Puglia, con L.R. n. 4/2013, recante *"testo unico delle disposizioni in materia di demanio armentizio, artt. 6 e 7. Approvazione definitiva del Quadro di Assetto dei Tratturi"*, ha individuato una specifica disciplina relativa alla definizione, tutela e valorizzazione della Rete tratturale contenuta nel Quadro di Assetto dei Tratturi.

Tale strumento definisce la zonizzazione delle aree tratturali tramite l'individuazione e la perimetrazione delle stesse, identificando la Rete dei Tratturi come una vera e propria *"infrastruttura"* del paesaggio, necessariamente oggetto di processi di valorizzazione e tutela che partono dalla classificazione della rete tratturale definita sulla base di *"criteri stringenti"* che hanno definito un modello di valutazione analitico della rete tratturale.

Di conseguenza, risulta inconferente quanto osservato dalla ricorrente, ovvero che *"tali tratturi hanno subito una degradazione in forza della normativa regionale sopravvenuta"*. Se anche fosse vero, resta che la definizione del Quadro di Assetto dei Tratturi, anticipato nelle NTA del PPTR, comunque rafforza e ribadisce la valenza storico-culturale della Rete tratturale.

Inattendibile è, altresì, il rilievo della ricorrente, a tenore del quale *"anche laddove dovesse ritenersi che in origine i decreti abbiano apposto un vincolo di bene culturale, tale vincolo è comunque decaduto (e devono pertanto ritenersi in parte qua illegittimi i decreti e tutti gli atti e provvedimenti impugnati) in ragione del venire meno delle esigenze di tutela derivanti dalla trasformazione ormai integrale del bene"*, poiché non sussiste alcuna disposizione o atto che preveda o attesti la decadenza del vincolo, né tantomeno la trasformazione del bene o la cancellazione, né alcun altro indizio consente di supporre la decadenza *de facto* del vincolo (ipotesi non contemplata dall'ordinamento). I tratturi presentano valenza storico-testimoniale in quanto *"legati alla pratica millenaria della transumanza"* e costituiscono un'irrinunciabile *"componente territoriale di straordinaria importanza nel Mezzogiorno adriatico tra l'Abruzzo e la Puglia, dal Tavoliere foggiano fino alla zona ionica tarantina, attraverso il Molise, la Campania e la Basilicata"*.

Rispetto a quanto sostenuto dalla ricorrente in merito alla definizione del termine “*impianto*”, che a suo parere dovrebbe fare riferimento esclusivamente “*al sito di installazione dell’impianto e non anche alle aree occupate dalle opere di connessione alla rete*”, si deve evidenziare che l’impianto di progetto in quanto tale non potrebbe assolvere alla funzione per la quale è progettato senza le opere di connessione che ne costituiscono parte integrante, sicché non è possibile considerare queste ultime come escluse dalla concezione complessiva dell’impianto e dalla conseguente valutazione di impatto ambientale.

Va poi considerato che il Piano paesaggistico regionale della Puglia e i relativi allegati collocano nella Classe A il Regio Tratturo Celano - Foggia, diversamente da quanto dichiarato dalla ricorrente per la quale “*la Regione Puglia ha classificato i tratturi richiamati dal MiC (ossia il Tratturo Celano Foggia e il Tratturo Aquila Foggia) In classe b rinviando anche al piano comunale dei tratturi*”.

Il Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT, in particolare la Relazione) riporta che “*Alla classe A ... si aggiungono... ulteriori tratturi*”, tra i quali sono ricompresi il Regio Tratturo Celano- Foggia e il Regio Tratturo l’Aquila Foggia.

Il QAT dispone che le aree tratturali di cui alla classe A) costituiranno il Parco dei Tratturi di Puglia e che, nell’ambito della strategia generale di valorizzazione, potranno essere considerati come elementi chiave delle reti ecologiche, elementi di connessione tra luoghi di elevato valore paesaggistico, elementi potenziali per lo sviluppo di sistemi alternativi di mobilità dolce, utili per la diffusione di pratiche di turismo sostenibile. Il predetto Quadro di Assetto, se da un lato ha lo scopo di tutelare, recuperare e conservare i valori naturalistici, storici e culturali dei tratturi regionali e di promuoverne la fruizione, dall’altro vuole assicurare la promozione e lo sviluppo delle attività economiche turistiche, sportive e ricreative, compatibili con i predetti valori, concorrendo al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali del Parco Tratturi. Risulta evidente come un’adeguata strategia di valorizzazione possa rappresentare un’occasione importante non solo per i Tratturi, ma anche per i territori da essi attraversati. Di conseguenza, il progetto in argomento, per come proposto, non sembra inserirsi nelle strategie del QAT.

Va altresì segnalato che il citato Piano Tratturi del Comune di Foggia, all’articolo 23 recante *Aree armentizie di tipo A — Aree di tutela di interesse archeologico*, dispone quanto segue: “*I tronchi armentizi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico-culturale, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche a mezzo di forme indirette di gestione*”.

Anche tale disposizione delle NTA del P.T.C., piano attuativo, avvalorava la necessaria conservazione dei tratturi di Classe A. Ne consegue che la localizzazione del progetto in esame non può essere compresa tra le aree idonee ai sensi del D.L. n. 199/2021. Senza dire che il ricadere del progetto in area idonea, non determinerebbe *ex se* una positiva valutazione dell’impatto ambientale.

Tra l’altro, la definizione di “*aree idonee*” di cui all’articolo 2, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 199 del 2021, riporta che le stesse aree debbano presentare un “*elevato potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile*”, con la specificazione che questo lo è “*anche all’eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative*”.

In linea con quanto stabilito dal legislatore nazionale, la valutazione espressa dalla Soprintendenza speciale per il PNRR del Ministero della Cultura, con il parere del 28.10.2022, ha puntualmente indagato l’evenienza di ulteriori elementi ostativi alla dichiarazione di compatibilità ambientale, con particolare riguardo al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, come previsto dalla procedura di Valutazione di Impatto ambientale, rinvenendoli, con particolare riferimento, al patrimonio culturale archeologico e al paesaggio.

Tali elementi ostativi non sono stati superati; è stata disattesa dalla proponente la stessa richiesta di documentazione integrativa formulata dalla Soprintendenza speciale del MiC alla ricorrente società nell’ambito della VIA in cui si chiedeva di prevedere alternative localizzative, scongiurando quindi il rischio di realizzare l’impianto in un sito non compreso in area idonea.

Ferma restando la classificazione dell’area di impianto come non compresa in area definita idonea, ai sensi del D. Lgs. n. 199/2021, per la presenza di beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004, nonché la natura obbligatoria del parere espresso dal MiC, si evidenzia che tale inquadramento non può essere effettuato in via autonoma dal MASE su aspetti di stretta competenza del MiC.

In altre parole, contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, il MASE non può autonomamente sovvertire né l’analisi degli impatti sul paesaggio e sul patrimonio culturale effettuati dal MiC, né il conseguente inquadramento dell’area in termini di “*idoneità*” o “*non idoneità*” effettuato da quest’ultimo.

Stante la valutazione espressa dall’Amministrazione tutoria concertata, non vi è dubbio che la situazione imponga all’Amministrazione concertante, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis della legge n. 400/1988, di rimettere la questione al Consiglio dei Ministri per comporre le posizioni contrastanti.

L’art. 25 del D. Lgs 152 del 2006 continua, infatti, ad imporre la rimessione al Consiglio dei Ministri delle ipotesi di mancato concerto tra le Amministrazioni tenutesi ad esprimere in sede di VIA statale, a prescindere dalla classificazione del parere del MiC in termini di vincolatività o meno.

Nulla aggiunge né toglie alla disamina sin qui svolta il richiamo ai principi eurounitari in materia di diffusione delle fonti

rinnovabili, atteso che tali principi sono stati assorbiti e trasfusi nella normativa nazionale e devono essere interpretati alla luce del complesso quadro normativo che impone anche la tutela dei beni culturali.

Invero, la risoluzione del contrasto in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri è proprio lo strumento idoneo che la normativa statale ha approntato per operare la sintesi tra le esigenze energetico-produttive e quelle di tutela culturale. E non è affatto detto che il contrasto, alla fine, non possa risolversi a favore delle istanze della ricorrente.

IV – In conclusione, il gravame deve essere respinto perché infondato. Le spese del giudizio, stante la particolarità e la novità delle questioni esaminate, possono essere compensate.

(Omissis)

